




Federazione Autonoma Bancari Italiana



Coordinamento Nazionale Femminile

00198 ROMA

VIA TEVERE, 46 – TEL. 06.8415751/2/3/4

Oggetto: CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, a norma dell'articolo 6 della legge n. 246, del 28 novembre 2005.

Oggi, **15 giugno 2006**, entra in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Il nuovo codice ha per oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione tra i sessi in ogni ambito: politico, economico, sociale, culturale, civile, ecc..

Il decreto legislativo opera un riordino delle disposizioni vigenti volte a combattere le discriminazioni e attuare pienamente ed effettivamente i principi di uguaglianza, è composto di 58 articoli e si divide in 4 libri.

Il primo libro contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici.

Il decreto legislativo riordina, tra l’altro, le disposizioni relative alle consigliere e ai consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale, alle pari opportunità nel lavoro, nell’attività di impresa e nell’accesso alle cariche elettive.

In particolare stabilisce:

- il concetto di discriminazione diretta e indiretta;
- il divieto di discriminazione tra uomo e donna per quanto riguarda l’accesso al lavoro, il diritto alla stessa retribuzione, prestazione lavorativa e nella carriera;
- la nullità di atti, patti o provvedimenti adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione a comportamenti di molestie, comprese le molestie sessuali, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore;
- istituzione, funzioni, durata e composizione della **Commissione per le pari opportunità** tra uomo e donna, istituita presso il **Dipartimento per le pari opportunità**. Tale Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato;
- costituzione, compiti e funzionamento del **Comitato nazionale** per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**. Il Comitato promuove nell’ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera;
- istituzione, compiti e funzioni del **Collegio istruttorio** degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni, composto da esperti del Comitato nazionale, da un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un magistrato designato dal Ministero della giustizia e dalla consigliera o consigliere di parità.

Il decreto indica, inoltre, alcuni principi volti a “promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale”, individuando anche alcune forme di finanziamento specifiche.

Il Codice delle pari opportunità, quindi, non innova ma riordina e raccoglie le disposizioni in materia di parità di trattamento fra uomini e donne sinora disperse in dodici leggi e decreti legislativi, oltre che, per quanto concerne le pari opportunità nei rapporti familiari, nel Codice civile.

Si tratta quindi di un testo che semplifica e rende più facile la consultazione e l’applicazione della normativa da tempo esistente in materia.

Roma, 16 giugno 2006

Coordinamento Nazionale Femminile

La Segreteria Nazionale

All. - DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198